SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 19 luglio 2006.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale.

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è composta da venti senatori, oltre il Presidente, ed è finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni organizzative ed ai modelli produttivi delle strutture sanitarie pubbliche e private, di ricovero o di assistenza extraospedaliera.

2. La Commissione verifica lo stato di attuazione delle politiche sanitarie e socio-sanitarie sull'intero territorio nazionale, controllando la qualità dell'offerta di servizi ai cittadini utenti e lo *standard* delle condizioni di accesso, con particolare riferimento ai livelli essenziali di assistenza (LEA). Più in generale essa fornisce al Parlamento e alle amministrazioni dello Stato, a livello centrale e periferico, indicazioni utili sullo stato della realtà sanitaria, avanzando proposte e suggerimenti e possibili direttrici per l'ammodernamento del settore.

3. La Commissione, ai fini dello svolgimento dei compiti ad essa assegnati, acquisisce la documentazione prodotta o raccolta dalle precedenti Commissioni d'inchiesta in materia sanitaria.

Art. 2.

1. La Commissione acquisisce elementi per valutare le dinamiche della spesa sanitaria regionale, anche al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni e l'esistenza di eventuali sprechi, e gli effetti delle attuali modalità di pagamento delle prestazioni ospedaliere. Verifica lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare, anche sotto il profilo della garanzia della continuità assistenziale e come filtro per l'eliminazione o, quantomeno, per la riduzione dei ricoveri impropri. Verifica, conseguentemente, la qualificazione dell'assistenza ospedaliera in direzione dell'alta specialità.

2. La Commissione verifica la spesa privata sostenuta dai cittadini nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, nelle strutture socio-sanitarie e nelle strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario nazionale.

3. La Commissione effettua la verifica e l'analisi dell'applicazione dei *Diagnosis Related Groups* (DRG) e l'analisi comparativa dei ricoveri.

4. La Commissione verifica la qualità delle prestazioni socio-sanitarie nella fase acuta delle patologie.

5. La Commissione indaga:

a) sullo stato di attuazione e funzionamento, per l'intero territorio nazionale, del numero per l'emergenza-urgenza 118 e di tutta l'organizzazione ospedaliera di pronto soccorso e di rianimazione;

b) in merito all'organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi:

1) sui criteri di attribuzione degli organi, in particolare di quelli salvavita, e sulla loro distribuzione sul territorio nazionale;

2) sulle motivazioni di eventuali restrizioni all'iscrizione in lista di attesa di pazienti che necessitano di un trapianto d'organo, in particolare in relazione all'età dei pazienti;

3) sui risultati ottenuti dai vari centri italiani in termini di quantità e di qualità nell'attività di trapianto;

4) sull'eventuale mancato rispetto di quanto previsto dai decreti attuativi della legge 1º aprile 1999, n. 91, con particolare attenzione al numero minimo di trapianti annuo richiesto per ogni centro trapianti;

c) sui meccanismi e i criteri adottati in relazione alla selezione delle classi di farmaci prescritti per determinate patologie, con particolare attenzione alle statine utilizzate nella prevenzione e nella cura di malattie cardiovascolari;

d) sulla qualità e l'efficacia dei trattamenti e sulla valutazione degli esiti alla luce delle prove scientifiche disponibili che documentano forti differenze di esito dei trattamenti sanitari in base alla regione o all'azienda sanitaria locale di appartenenza, all'ospedale o servizio e al livello socio-economico dei cittadini.

6. La Commissione acquisisce, altresì, elementi conoscitivi su:

a) lo stato di attuazione dei dipartimenti di prevenzione e il loro coordinamento con l'attività delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);

b) lo stato di attuazione, l'organizzazione e il reale funzionamento, nell'ambito della azienda sanitaria locale, del distretto socio-sanitario, così come disegnato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con riferimento anche all'integrazione socio-sanitaria nella gestione delle fasi post-acute;

c) l'attività e l'organizzazione delle unità di terapia nei reparti di medicina neo-natale, nonché le esperienze in campo materno-infantile presso i distretti socio-sanitari;

d) l'organizzazione e la verifica del progetto «Alzheimer» che si articola in una rete di servizi e nel protocollo per il trattamento farmacologico «Cronos»;

e) lo stato di attuazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale» e della normativa vigente in materia;

f) lo stato di attivazione delle Agenzie sanitarie regionali;

g) la diffusione delle metodiche di verifica e revisione della qualità (VQR) e la conseguente ricaduta sulla programmazione e gestione dei servizi sanitari;

h) l'attuazione degli adempimenti relativi:

1) al programma straordinario di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico, a livello regionale, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, nonché alla verifica dell'impiego dei finanziamenti disponibili, al controllo delle opere incompiute e all'attivazione degli interventi di *project financing*;

2) alla realizzazione di un sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di cui all'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

3) alla verifica dell'andamento della spesa farmaceutica e del rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione;

i) lo stato di attuazione della revisione delle liste di prestazioni ricomprese nei LEA da parte della Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Ministro della salute 25 febbraio 2004;

l) il *risk management*, esaminando la gestione scientifica del rischio in medicina, con l'obiettivo principale della riduzione dei rischi clinici, per i quali sono richiesti indirizzi e metodi sistematici preventivi, basati su un sistema di identificazione tempestiva degli eventi avversi;

m) i dati e la casistica sulle infezioni registrate negli ospedali italiani;

n) l'organizzazione delle strutture per le cure odontoiatriche sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai rapporti tra struttura pubblica e privata, e la diversa organizzazione a livello regionale;

o) come contrastare, negli ospedali, il dolore nelle sue diverse tipologie, sia croniche che oncologiche, e i disagi derivanti da carenze organizzative.

7. La Commissione valuta le dinamiche delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'intesa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2006, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, prevista dall'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione all'organizzazione delle attività professionali *extramoenia* o *intramoenia*, nel contesto del nuovo modello di organizzazione ospedaliera e delle aziende.

8. La Commissione propone, infine, un confronto tra diversi sistemi organizzativi e gestionali già in atto in alcune regioni italiane.

Art. 3.

1. La Commissione, la cui durata è fissata per l'intera legislatura, presenta relazioni specifiche sulle risultanze emerse, al termine dei suoi lavori.

Art. 4.

1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione, ai sensi del Regolamento del Senato, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede, altresì, alla nomina del Presidente della Commissione.

Art. 5.

1. La Commissione ha il potere di acquisire tutti gli atti, i documenti e le testimonianze interessanti l'inchiesta.

2. Per i segreti d'ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.

Art. 6.

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado, addetti alla Commissione stessa, ed ogni altra persona che collabori con la Commissione, o compia, o concorra a compiere atti di inchiesta, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, anche quando di tali materiali e di tali informazioni siano venuti a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.

Art. 7.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento stesso.

2. La Commissione si avvale di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Esse sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2006 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Il Presidente del Senato della Repubblica può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Roma, 19 luglio 2006

Il Presidente: MARINI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 1):

Presentato dal senatore TOMASSINI il 28 aprile 2006.

Assegnato alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), in sede referente, il 7 giugno 2006, previ pareri della 1ª, della 2ª, e della 5ª Commissione permanente.

(Documento XXII, n. 5):

Presentato dal senatore CURSI il 5 maggio 2006.

Assegnato alla 12º Commissione permanente (Igiene e sanità), in sede referente, il 13 giugno 2006, previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione permanente.

I documenti XXII, n. 1, e XXII, n. 5, sono stati esaminati congiuntamente dalla 12ª Commissione permanente nella seduta antimeridiana del 5 luglio, nella seduta dell'11 luglio, nella seduta pomeridiana del 12 luglio e nella seduta del 18 luglio 2006.

Testo proposto dalla 12ª Commissione permanente comunicato alla Presidenza il 18 luglio 2006 (*Doc.* XXII, nn. 1 e 5-A - Relazione orale - Relatrice sen. BIANCONI). La Commissione ha proposto l'assorbimento del *Doc.* XXII, n. 5, nel *Doc.* XXII, n. 1.

Il *Doc.* XXII, n. 1, è stato esaminato ed approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 19 luglio 2006; del *Doc.* XXII, n. 5, è stato disposto l'assorbimento.

06A06770

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 2006.

Dichiarazione dello stato di criticità nel territorio della Repubblica Democratica del Libano attualmente interessato da eventi bellici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerata l'attuale situazione di grave tensione in atto nel Medio Oriente determinata da scontri armati nell'area di confine tra la Repubblica Democratica del Libano e lo Stato di Israele;

Considerato, altresì, che detta situazione è suscettibile di causare ripercussioni a livello locale e internazionale in ragione del fatto che lo scenario di guerra insiste in un contesto territoriale fortemente antropizzato;

Ritenuto che tale contesto di rischio impone l'assunzione immediata, da parte dello Stato italiano, di iniziative di carattere straordinario ed urgente, volte ad acquisire la disponibilità di beni e servizi necessari a garantire il soccorso alla popolazione interessata dal conflitto;

Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico, anche comunitario, sicché si impone la dichiarazione dello stato di criticità ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;

Decreta:

In considerazione di quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è dichiarato lo stato di criticità nel territorio della Repubblica Democratica del Libano attualmente interessato da eventi bellici.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2006

Il Presidente: PRODI

06A06897

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 2006.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare il grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino. (Ordinanza n. 3532).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;

Considerato che la natura dell'evento franoso ha causato difficoltà al tessuto economico e sociale della zona interessata e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa con la regione Campania con nota del 6 luglio 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Campania è nominato Commissario delegato per fronteggiare il grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, provvedendo alla realizzazione dei primi interventi urgenti.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato può avvalersi di uno o più soggetti attuatori individuati sulla base di una scelta fiduciaria, affidando agli stessi specifici settori di intervento. I soggetti attuatori agiranno sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato; il Commissario delegato ed i soggetti attuatori si avvalgono della collaborazione degli Uffici statali, regionali e degli Enti locali anche territoriali.

3. Il Commissario delegato mediante l'approvazione di un apposito piano degli interventi, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 7, provvede in particolare:

alla effettuazione di tutte le indagini necessarie alla identificazione delle cause che hanno determinato la situazione emergenziale, finalizzate alla individuazione degli interventi urgenti da realizzare per il contenimento del dissesto idrogeologico in atto ed alla attuazione dei relativi interventi;

alla realizzazione di opere ed interventi diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo per il consolidamento dei terreni e per l'asportazione del materiale al piede della frana e all'individuazione di un apposito sito di stoccaggio ove ubicare il predetto materiale;

alla programmazione, ove ritenuto necessario, di interventi di delocalizzazione degli immobili evacuati, necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi franosi;

alla realizzazione degli interventi necessari al ripristino ed alla funzionalità della viabilità alternativa alla strada Statale n. 90.

4. Il Commissario delegato provvede altresì, a definire, d'intesa con l'Anas e RFI, un apposito piano d'interventi finalizzato al ripristino della viabilità della ss n. 90 «delle Puglie», ed all'eventuale individuazione di un tracciato alternativo della tratta ferroviaria Napoli-Foggia interessato dalla frana o di altre soluzioni sostenibili, individuando le occorrenti risorse finanziare da porre a carico dei predetti Enti.

5. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

6. È fatta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati dalla regione Campania e dalle autorità locali limitatamente agli interventi posti in essere nelle fasi della prima emergenza.

7. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessità di fronteggiare l'evento calamitoso di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato può avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di Amministrazioni ed Enti pubblici, nel limite complessivo di cinque unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 6.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1 per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico — territoriale, del patrimonio storico — artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater* comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, anche in via preventiva, adottati a seguito degli eccezionali eventi franosi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione;

ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il Commissario delegato è autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di € 500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 4

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato è autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi franosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato è autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi di cui in premessa è assegnato un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di € 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

3. Per le medesime finalità, un ulteriore contributo in misura non superiore al 30% di quello previsto al comma 1 può essere concesso sulla base delle spese documentate effettuate per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto di eventuali polizze assicurative.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico- produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2006, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

2. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il Commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura massima di € 1000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

3. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate al Commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-*bis*;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, con esclusione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, si provvede nel limite massimo di euro 2.500.000,00 prioritariamente per gli interventi indifferibili di deviazione e stabilizzazione del corpo frana, da porre a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

3. Il Commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

Art. 8.

1. Al fine di effettuare ogni necessaria azione di previsione e di prevenzione dei rischi connessi alle situazioni di dissesto esistenti nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di sviluppare attività di studio, di ricerca e di documentazione, è autorizzato a stipulare un apposita convenzione con i centri di competenza di durata correlata alla vigenza dello stato d'emergenza, immediatamente esecutiva. A tal fine il Dipartimento della protezione civile predispone un apposito programma anche di interventi. Ai relativi oneri si provvede sulla base degli accordi che saranno definiti di volta in volta con la regione Campania e gli istituti medesimi.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2006

Il Presidente: PRODI

06A06632

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 aprile 2006.

Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» che prevede l'emanazione da parte del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo delle strade;

Visto l'art. 41, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni ed i compiti già del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto 5 novembre 2001, n. 6792 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che ha approvato le «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», che riguardano le caratteristiche della piattaforma, in funzione della classificazione stradale, e la geometria dell'asse;

Visto il decreto 22 aprile 2004, n. 67/S del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale è stato modificato il decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792;

Considerato che, al fine di integrare le norme relative all'asse stradale, è stato condotto uno studio a carattere prenormativo sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali;

Considerato che il documento tecnico risultante dal citato studio recante il titolo «Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali» è stato approvato dalla Commissione di studio per le

norme relative ai materiali stradali e progettazione, costruzione e manutenzione strade del Consiglio nazionale delle ricerche, in data 10 settembre 2001;

Visti i voti numeri 150 e 204 resi dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle adunanze, rispettivamente del 30 aprile 2004 e del 30 luglio 2004, con i quali è stato espresso parere favorevole al testo delle «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali», nella forma rielaborata dalla Commissione relatrice dello stesso Consiglio superiore;

Considerato che si è ritenuto opportuno apportare ulteriori modifiche redazionali;

Ritenuto che, nelle more della definizione delle norme sugli adeguamenti delle strade esistenti, nell'ambito delle quali sarà definita anche la normativa relativa all'adeguamento delle intersezioni esistenti, occorre limitare il valore cogente delle «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali» soltanto alle nuove intersezioni;

Ritenuto altresì, nelle more di una specifica normativa sugli accessi stradali, di assimilare la disciplina degli stessi a quella delle intersezioni, limitatamente ad alcuni aspetti, conferendo alla stessa valenza di norma di riferimento;

Ritenuto che dall'applicazione del presente decreto debbono essere esclusi i progetti definitivi già redatti alla data della sua entrata in vigore, nonché i progetti preliminari inerenti opere inserite nei programmi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001 (Legge Obiettivo), perché l'applicazione delle norme sopravvenute potrebbe comportare la tardiva introduzione di varianti non secondarie, imponendo tempi lunghi di rielaborazione del progetto e, in ipotesi, il reperimento di nuove risorse finanziarie, con conseguenti aggravi di costi e blocco prolungato dell'avvio di opere già progettate e finanziate;

Ritenuto infine di dover regolamentare l'applicazione delle norme ai progetti preliminari già approvati, in modo da accelerare la procedure di revisione progettuale;

Visto l'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede l'inserimento, nei programmi triennali e negli aggiornamenti annuali, dei lavori, subordinatamente alla approvazione dei relativi progetti preliminari;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali», riportate in allegato al presente decreto, di cui formano parte integrante. Esse sono dirette a tutti gli enti proprietari e gestori delle strade di uso pubblico.

Art. 2.
Campo di applicazione

1. Le norme approvate con il presente decreto si applicano alla costruzione di nuove intersezioni sulle strade ad uso pubblico, fatta salva la deroga di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992.

2. La deroga di cui al comma 1, supportata da specifiche analisi di sicurezza, è ammessa previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le intersezioni che interessano le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento, e del S.I.I.T - Settore infrastrutture territorialmente competente - per le altre strade.

3. Nel caso di interventi di adeguamento di intersezioni esistenti le norme allegate costituiscono il riferimento cui la progettazione deve tendere.

4. Le norme allegate non si applicano alle intersezioni in corso di realizzazione ed a quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, sia già stato redatto il progetto definitivo, ovvero il progetto preliminare nel caso di opere inserite nei programmi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001. Per i progetti preliminari di opere non inserite nei programmi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001, già approvati, le varianti richieste in applicazione del presente decreto saranno introdotte in corso di stesura del progetto definitivo, senza l'obbligo di rivedere il progetto preliminare.

5. Le norme allegate costituiscono altresì il riferimento cui la progettazione deve tendere per gli accessi di nuova realizzazione, nelle more dell'emanazione di una specifica norma, fermo restando quanto stabilito in proposito dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione.

Art. 3.
Pubblicazione

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)* della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

2. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2006

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 212

ALLEGATO

INTRODUZIONE

In attuazione dell'art. 13 del D. L.vo 30.4.1992 n. 285 e s.m.i., le presenti norme disciplinano i criteri per la costruzione delle intersezioni stradali.

Le intersezioni stradali costituiscono i punti nodali della viabilità ed in corrispondenza di esse gli utenti debbono poter esercitare le loro scelte decisionali sull'itinerario programmato. Le loro caratteristiche funzionali e geometriche devono essere congruenti con quelle delle reti stradali alle quali appartengono. Occorre quindi che esse siano inquadrate in un sistema organico di classificazione gerarchica ad analogia di quella adottata per i rami della rete stessa.

Una classifica sistematica delle possibili "forme elementari" del modo di effettuare le svolte facilita la definizione stessa dell'intersezione e consente di tradurre in forma schematica di elementi di collegamento o di svolta il disegno logico dei flussi di traffico che impegnano il nodo considerato.
La classificazione delle intersezioni si realizza facendo riferimento a quella stradale e utilizzando i principi della teoria delle svolte, basati sull'analisi funzionale dei flussi di traffico, cioè sulla topologia delle manovre possibili e sulla geometria delle traiettorie descrivibili dai veicoli in movimento.

La numerosità delle soluzioni progettuali possibili, in relazione ai vincoli imposti dalle caratteristiche dei luoghi e dal ruolo che ogni singola strada riveste nell'ambito della rete, comporta per il progettista l'adozione di un approccio razionale che individui le opere necessarie a realizzare le manovre di passaggio dall'una all'altra strada, in modo sicuro, con il minimo perditempo e con criteri di efficienza tecnico economica.

Esistono due momenti fondamentali, imprescindibili, nell'organizzazione razionale di una intersezione stradale:

- ***l'attribuzione di una categoria tipologica***, in relazione alle caratteristiche di classifica delle strade che s'intersecano;
- ***la procedura compositiva degli elementi geometrici e funzionali***, atti a realizzare le possibili manovre di svolta, necessarie per il trasferimento dei flussi da una strada all'altra.

Occorre tener presente che in corrispondenza delle intersezioni stradali i veicoli compiono manovre, abbandonando quindi un regime di marcia caratterizzato da velocità pressoché costanti e da traiettorie a bassa curvatura, per passare rapidamente ad un regime che è essenzialmente di moto vario. Dette manovre sono infatti caratterizzate da velocità variabili e da traiettorie fortemente curve, almeno nella maggioranza dei casi.

1. CRITERI PER L'UBICAZIONE DELLE INTERSEZIONI IN UNA RETE STRADALE

La corretta collocazione delle intersezioni rappresenta un elemento fondamentale del procedimento di pianificazione e di progettazione che va verificato in base a tre condizioni:

- eventuali interferenze funzionali con intersezioni adiacenti;
- compatibilità con le condizioni plano-altimetriche degli assi viari;
- compatibilità con le caratteristiche della sede viaria (sede naturale, gallerie, viadotti, ecc.).

Per quanto concerne l'interferenza con i nodi viari adiacenti, la distanza minima da adottare dipende dalla tipologia della intersezione, dovendosi considerare interferente anche una parziale sovrapposizione della segnaletica di preavviso. In linea generale si deve adottare in campo extraurbano un distanziamento minimo di 500 m tra intersezioni contigue.

Per quanto concerne le condizioni plano-altimetriche, valgono le seguenti avvertenze:

- le intersezioni devono essere realizzate preferibilmente in corrispondenza di tronchi stradali rettilinei; possono essere realizzate anche in tratti di strada curvilinei ma nel rispetto delle distanze minime di visibilità (v. paragr. 4.6);
- per le intersezioni a raso l'angolazione tra gli assi delle strade non deve risultare inferiore ad un angolo di valore pari a 70°;
- sulle rampe e lungo gli apprestamenti per le manovre di entrata ed uscita non è consentita la realizzazione di accessi, passi carrabili, aree di sosta, fermate veicolari ed altre consimili funzioni;
- per le intersezioni a raso i rami di interconnessione che realizzano le svolte devono avere pendenze aggiuntive longitudinali non superiori del 2% rispetto alle livellette delle strade confluenti;
- le intersezioni possono essere realizzate in viadotto, in corrispondenza di opere di sostegno ed in galleria, escludendo, in quest'ultimo caso, di ubicare le aree di diversione e di immissione nelle zone di imbocco e di uscita delle gallerie.

2. MANOVRE ELEMENTARI

Le principali manovre elementari che possono essere effettuate in una intersezione sono schematicamente rappresentate in Figura 1. Tra queste, le manovre di diversione o immissione in sinistra non sono ammesse sulla corrente principale di traffico di strade di tipo A, B e D mentre sono ammesse sulle loro strade di servizio, sulle rampe di svincolo e sulla corrente principale di traffico di strade di tipo C, E ed F.

Conseguentemente alle manovre indicate in Figura 1 vengono ad identificarsi alcuni punti caratteristici, dalla presenza dei quali dipendono le condizioni di sicurezza e di operatività dell'intersezione. Questi costituiscono i cosiddetti "punti di conflitto" fra le traiettorie, e nascono dalla interferenza potenziale di queste. Si distinguono in:

- ***punti di conflitto di intersezione o attraversamento;***
- ***punti di conflitto di diversione;***
- ***punti di conflitto di immissione.***

Per i punti di conflitto di intersezione deve essere adottata una delle seguenti soluzioni progettuali:

1° sfalsamento altimetrico delle traiettorie;

2° realizzazione di tronchi di scambio trasformando il punto di conflitto di intersezione in punti di diversione e/o immissione;

3° sfalsamento temporale di tipo imposto (semaforo) o di tipo attuato dall'utente (precedenza o stop).
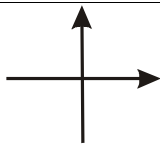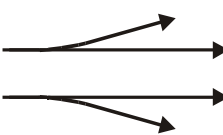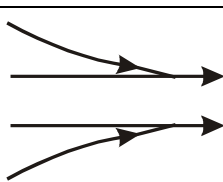
Figura 1 - Definizione delle manovre elementari.

3. CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DELLE INTERSEZIONI

Sulla base della classificazione delle strade prevista dal Codice della Strada e dal D.M. 5.11.2001 n° 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, articolata in otto tipi di strade, quattro per l'ambito extraurbano e quattro per l'ambito urbano, i nodi di interconnessione possono concettualmente rappresentarsi come gli elementi di una matrice simmetrica (8x8), del tipo di quella riportata nella Figura 2, ove figurano tutti i possibili nodi di intersezione fra due strade (o punti simbolici).

Nella matrice si distinguono nodi omogenei, che connettono strade dello stesso tipo, e nodi disomogenei, che connettono strade di tipo diverso. Mentre nei primi (nodi omogenei) sono sempre consentite connessioni che realizzano il trasferimento dei flussi da una strada all'altra, nei secondi (disomogenei), per ragioni di sicurezza e funzionalità, non sempre la realizzazione della connessione dei flussi di traffico è ammessa. Pertanto alcuni nodi, nei quali è forte la differenza fra i livelli gerarchici delle strade confluenti, vengono considerati non ammissibili.

Figura 2 - matrice simbolica di rappresentazione di tutti i possibili nodi d'intersezione.

Laddove la connessione è ammessa, è possibile distinguere diverse tipologie di nodo in relazione alla possibilità o meno che in corrispondenza del nodo si verifichino punti di conflitto di intersezione (v. Figura 3). Nel caso di nodo in cui le strade confluenti siano tutte a carreggiate separate, non sono ammessi punti di conflitto di intersezione e la connessione sarà risolta con uno svincolo (nodo

di tipo 1), ammettendo eventualmente per le sole correnti di svolta manovre di scambio. Laddove una delle strade che convergono nel nodo è di un tipo per il quale la sezione trasversale è prevista ad unica carreggiata, possono essere ammesse su tale strada manovre a raso, mentre l'incrocio fra le correnti principali va risolto sfalsando i livelli (nodo di tipo 2). Laddove le due strade che si considerano appartengano a tipi per i quali la sezione trasversale prevista è ad unica carreggiata, l'intersezione potrà essere risolta a raso (nodo di tipo 3).

Alle tipologie di nodi individuate nella Figura 3 si possono associare soluzioni geometriche compatibili e differenziate, in relazione ai tipi di strade confluenti nel nodo.
Tra le soluzioni funzionali compatibili tra le diverse tipologie di nodi, quelle più usuali fanno riferimento all'incrocio fra due strade (intersezioni a quattro bracci) o all'innesto di una strada sull'altra (intersezioni a tre bracci). Intersezioni più complesse sono da evitare; soltanto nel caso di intersezioni a livello o parzialmente a livelli sfalsati, organizzate a "rotatoria", è possibile considerare più di due strade confluenti nel nodo.

Le intersezioni a raso, definite dal Codice della Strada, vengono distinte in:
a) intersezioni lineari a raso quando sono consentite manovre di intersezione, ai sensi di quanto detto nel cap. 2;
b) intersezioni a rotatoria, quando i punti di intersezione sono eliminati.

Figura 3 - Organizzazione delle reti stradali e definizione delle intersezioni ammesse (come livelli minimi).

4. CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA DEGLI ELEMENTI DELL'INTERSEZIONE

Per la definizione delle caratteristiche geometriche dell'intersezione, i principali elementi da stabilire riguardano:

- le dimensioni e la composizione delle piattaforme stradali;
- le pendenze longitudinali, trasversali e composte delle rampe, delle aree pavimentate interessate dal transito dei veicoli e degli spazi marginali;
- i raccordi altimetrici;
- le caratteristiche geometriche degli elementi componenti, e specificatamente:
  - i raggi delle curve circolari (in relazione alle velocità e alle pendenze trasversali della piattaforma);
  - i parametri caratteristici degli elementi planimetrici a curvatura variabile;
  - le rotazioni delle sagome stradali e l'andamento dei cigli;
- l'entità di eventuali allargamenti delle carreggiate (o delle aree di transito) per tutte le tipologie di veicoli ammessi a circolare nell'intersezione;
- le caratteristiche delle curve di ciglio, necessarie per consentire l'iscrizione in curva dei veicoli pesanti e/o per migliorare le condizioni operative delle correnti di svolta;
- la forma, le dimensioni e le caratteristiche delle isole di canalizzazione, ove presenti, dalle quali dipendono le caratteristiche di leggibilità e guida visiva delle traiettorie di approccio alle zone di incrocio;
- la forma, le dimensioni e le caratteristiche degli elementi complementari e d'arredo;
- gli eventuali altri elementi relativi alle caratteristiche geometriche dell'intersezione, anche per analogia con quanto previsto dal D.M. 5.11.2001.

I minimi valori che possono assumere le caratteristiche geometriche vincolanti degli elementi componenti l'intersezione sono indicati nei seguenti paragrafi.

4.1 Definizioni

I principali elementi componenti un'intersezione sono:

- Le rampe, che rappresentano i tronchi stradali di collegamento tra rami di un'intersezione a livelli sfalsati (svincolo).
- Le corsie specializzate, destinate ai veicoli che si accingono ad effettuare le manovre di svolta a destra ed a sinistra, e che consentono di non arrecare eccessivo disturbo alla corrente di traffico principale. Possono essere di entrata (o di immissione), di uscita (o di diversione) e di accumulo per la

svolta a sinistra, e possono essere realizzate nelle intersezioni lineari a raso e a livelli sfalsati, secondo quanto previsto nella Tabella 1.

Tipo di strada principale	**Tipologia di corsia specializzata**		
	di uscita (o diversione)	**di entrata (o immissione)**	**d'accumulo per svolta a sinistra**
strade extraurbane			
A	Obbligatoria	Obbligatoria	Non ammessa
B	Obbligatoria	Obbligatoria	Non ammessa
C	Ammessa	Non ammessa	Ammessa
F	Ammessa	Non ammessa	Ammessa
strade urbane			
A	Obbligatoria	Obbligatoria	Non ammessa
D	Ammessa	Ammessa	Non ammessa
E	Ammessa	Ammessa	Ammessa
F	Ammessa	Ammessa	Ammessa

Tabella 1

L'inserimento delle corsie specializzate, nei casi in cui queste sono "ammesse" deve essere valutato in relazione a criteri funzionali, secondo quanto detto nel capitolo 5.

Le corsie specializzate si sviluppano, generalmente, in affiancamento alla strada cui afferiscono. In particolare, le corsie di entrata e di accumulo assumono una configurazione parallela all'asse principale della strada; quelle in uscita possono essere realizzate con tipologia in parallelo ovvero mediante l'adozione della soluzione "ad ago".

- Le <u>corsie di entrata</u> (o di immissione) sono composte dai seguenti tratti elementari (Figura 4):
  - Tratto di accelerazione di lunghezza $L_{a,e}$.
  - Tratto di immissione di lunghezza $L_{i,e}$.
  - Elemento di raccordo di lunghezza $L_{v,e}$.

Figura 4

- Le <u>corsie di uscita</u> (o di diversione) sono composte dai seguenti tratti elementari:
  - Tratto di manovra di lunghezza $L_{m,u}$.
  - Tratto di decelerazione di lunghezza $L_{d,u}$ (comprendente metà della lunghezza del tratto di manovra $L_{m,u}$) parallelo all'asse principale della strada, nel caso di tipologia parallela (Figura 5), o coincidente interamente con l'elemento a curvatura variabile, nel caso di tipologia ad ago (Figura 6).

Figura 5

Figura 6

- Le <u>corsie di accumulo</u> per la svolta a sinistra sono composte dai seguenti tratti elementari:
  - Tratto di raccordo, di lunghezza $L_{v,a}$.
  - Tratto di manovra, di lunghezza $L_{m,a}$.
  - Tratto di decelerazione, di lunghezza $L_{d,a}$.

– Tratto di accumulo, di lunghezza $L_{a,a}$.

Figura 7

- Le zone di scambio. Queste si hanno quando avviene l'attraversamento reciproco di due correnti di traffico aventi medesima direzione e verso, lungo un tronco stradale di lunghezza significativa (v. Figura 8; lunghezza zona di scambio: L_{sc}).

Figura 8

Le lunghezze $L_{a,e}$, $L_{d,u}$ e $L_{d,a}$ vanno dimensionate con criteri cinematici, tenendo conto di quanto prescritto nel paragrafo 4.2.

Le lunghezze $L_{v,e}$, $L_{m,u}$, $L_{v,a}$ e $L_{m,a}$ vanno dimensionate con criteri geometrici, tenendo conto di quanto prescritto nel paragrafo 4.3.

Le lunghezze $L_{i,e}$, $L_{a,a}$ e L_{sc} vanno dimensionate con criteri funzionali, secondo quanto detto nel capitolo 5.

4.2 Elementi da dimensionare longitudinalmente con criteri cinematici

Per determinare la lunghezza dei tratti di variazione cinematica in decelerazione o accelerazione si adotta la seguente espressione:

$$L = \frac{v_1^2 - v_2^2}{2a}$$

dove:

L (m) è la lunghezza necessaria per la variazione cinematica;
v_1 (m/s) è la velocità di ingresso nel tratto di decelerazione o accelerazione;
v_2 (m/s) è la velocità di uscita dal tratto di decelerazione o accelerazione;
a (m/s^2) è l'accelerazione, positiva o negativa, assunta per la manovra.

I valori di v_1, v_2 ed a da inserire nella formula precedente sono i seguenti:

- corsie di decelerazione. Per v_1 si assume la velocità di progetto del tratto di strada da cui provengono i veicoli in uscita, determinata dai diagrammi di velocità secondo quanto riportato nel D.M. 5/11/2001; per v_2 si assume la velocità di progetto corrispondente al raggio della curva di deviazione verso l'altra strada; per a si assumono i sotto indicati valori:
  - per strade di Tipo A e B (quando per queste ultime si utilizzano valori di aderenza longitudinale corrispondenti al tipo A): 3,0 m/s^2;
  - per tutte le altre strade: 2,0 m/s^2.

- tratto di decelerazione nelle corsie di accumulo e svolta a sinistra. Per v_1 si assume la velocità di progetto della strada da cui proviene il flusso di svolta, determinata dai diagrammi di velocità (secondo quanto riportato nel D.M. 5/11/2001); mentre per v_2 si assume il valore 6.95 m/s; in questo caso si considera una decelerazione a = 2,0 m/s^2.

- Tratto di accelerazione nelle corsie di entrata. Per v_1 si assume la velocità di progetto della rampa nel punto di inizio del tratto di accelerazione della corsia di entrata, mentre per v_2 si assume il valore corrispondente allo 80% della velocità di progetto della strada sulla quale la corsia si immette; questa velocità va determinata dal diagramma di velocità (secondo quanto riportato nel D.M. 5/11/2001). Si considera una accelerazione a = 1,0 m/s^2.

4.3 Elementi da dimensionare longitudinalmente con criteri geometrici

A. Tratti di raccordo $L_{v,a}$ e manovra $L_{m,a}$ nelle corsie di accumulo per la svolta a sinistra negli incroci a raso.

La lunghezza del tratto di raccordo $L_{v,a}$ dipende dalla velocità di progetto V_p [km/h] e dall'allargamento d [m] da raggiungere (Figura 9), pari alla larghezza della corsia di accumulo incrementata di 0,50 metri (larghezza necessaria per la materializzazione dell'elemento separatore dei due sensi di marcia).

Tale lunghezza si calcola secondo la formula seguente:

$$L_{v,a} = 0{,}6 \cdot V_p \cdot \sqrt{d'}\ [m]$$

Va comunque assicurata una lunghezza $L_{v,a}$ minima di 20 m.

Figura 9

La lunghezza del tratto di manovra $L_{m,a}$ si determina in base alla Tabella 2:

Velocità di progetto V_p [km/h]	Lunghezza del tratto di manovra $L_{m,a}$ [m]
$V_p \geq 60$	$L_{m,a} = 30$
$V_p < 60$	$L_{m,a} = 20$

Tabella 2

B. Tratti di manovra delle corsie di uscita negli incroci a raso.

La lunghezza $L_{m,u}$ del tratto di manovra delle corsie di uscita è pari a 30 m e 20 m rispettivamente in ambito extraurbano ed urbano.

C. Tratto di raccordo delle corsie di entrata negli incroci a livelli sfalsati.

La lunghezza del tratto di raccordo $L_{v,e}$ nelle corsie di entrata od immissione si determina in funzione della velocità di progetto della strada sulla quale la corsia si immette, sulla base della Tabella 3:

Velocità di progetto V_p [km/h]	Lunghezza del tratto di raccordo $L_{v,e}$ [m]
$V_p > 80$	75
$V_p \leq 80$	50

Tabella 3

D. Tratto di manovra delle corsie di uscita negli incroci a livelli sfalsati.

La lunghezza del tratto di manovra $L_{m,u}$ in una corsia di uscita o decelerazione si determina in base alla velocità di progetto del tratto di strada dal quale si dirama la corsia, secondo la Tabella 4:

Velocità di progetto V_p [km/h]	Lunghezza del tratto di manovra $L_{m,u}$ [m]
40	20
60	40
80	60
100	75
≥ 120	90

Tabella 4

4.4 Intersezioni lineari a raso

4.4.1 Larghezza delle corsie nelle intersezioni a raso

Le larghezze minime dei dispositivi aggiuntivi da inserire sulla strada principale per l'effettuazione di svolte a destra o a sinistra sono indicate nella Tabella 5:

Elemento modulare	Strade extraurbane		Strade urbane	
	Tipo di strada principale	**Larghezza corsie (m)**	**Tipo di strada principale**	**Larghezza corsie (m)**
Corsie destinate alle traiettorie passanti	nei casi ammessi	(*)	nei casi ammessi	(*)
Corsie specializzate di uscita	C	3,50	E	3,00
	F	3,25	F	2,75
Corsie specializzate per l'accumulo in mezzeria	C	3,25	E	3,00 (**)
	F	3,00	F	2,75 (**)

(*) si mantiene la larghezza delle corsie prevista nel D.M. 5/11/2001 per i tipi di strada interessati dall'intersezione;
(**) riducibili a 2,50 se le corsie non sono percorse da traffico pesante o da mezzi adibiti al trasporto pubblico.

Tabella 5

4.5 Intersezioni a rotatoria

4.5.1 Tipologie

Si considerano tre tipologie fondamentali di rotatorie in base al diametro della circonferenza esterna (limite della corona rotatoria, in riferimento alla Figura 10):
- rotatorie convenzionali con diametro esterno compreso tra 40 e 50 m;
- rotatorie compatte con diametro esterno compreso tra 25 e 40 m;
- mini rotatorie con diametro esterno compreso tra 14 e 25 m.

Per sistemazioni con "circolazione rotatoria", che non rientrano nelle tipologie su esposte, il dimensionamento e la composizione geometrica debbono essere definiti con il principio dei tronchi di scambio tra due bracci contigui. In questi casi le immissioni devono essere organizzate con appositi dispositivi.

Un ulteriore elemento distintivo tra le tre tipologie fondamentali di attrezzatura rotatoria è rappresentato dalla sistemazione dell'isola circolare centrale, che può essere resa in parte transitabile per le manovre dei veicoli pesanti, nel caso di mini-rotatorie con diametro esterno compreso fra 25 e 18 m, mentre lo diventa completamente per quelle con diametro compreso fra 18 e 14 m; le rotatorie compatte sono invece caratterizzate da bordure non sormontabili dell'isola centrale.

Figura 10

In base alla classificazione delle intersezioni riportata nel capitolo 3, in ambito extraurbano l'adozione di mini rotatorie viene limitata agli incroci tipo F/F tra strade locali, mentre le rotatorie compatte sono consentite per gli incroci tipo C/C, C/F, F/C.

Un'intersezione stradale risolta a rotatoria va accompagnata lungo i rami di approccio da idonea segnaletica, se necessario anche integrativa rispetto a quella di preavviso, e da eventuali ulteriori strumenti di regolazione della velocità.

4.5.2 Larghezza delle corsie

Con riferimento alla Figura 10, si definiscono le larghezze degli elementi modulari delle rotatorie, secondo quanto indicato nella Tabella 6.

Elemento modulare	Diametro esterno della rotatoria (m)	Larghezza corsie (m)
Corsie nella corona rotatoria (*), per ingressi ad una corsia	≥ 40	6,00
	Compreso tra 25 e 40	7,00
	Compreso tra 14 e 25	7,00 - 8,00
Corsie nella corona rotatoria (*), per ingressi a più corsie	≥ 40	9,00
	< 40	8,50 - 9,00
Bracci di ingresso (**)		3,50 per una corsia 6,00 per due corsie
Bracci di uscita (*)	< 25	4,00
	≥ 25	4,50

(*) deve essere organizzata sempre su una sola corsia.
(**) organizzati al massimo con due corsie.

Tabella 6

4.5.3 Geometria delle rotatorie

Il criterio principale per definire la geometria delle rotatorie riguarda il controllo della deviazione delle traiettorie in attraversamento del nodo. Infatti, per impedire l'attraversamento di un'intersezione a rotatoria ad una velocità non adeguata, è necessario che i veicoli siano deviati per mezzo dell'isola centrale.

La valutazione del valore della deviazione viene effettuata per mezzo dell'angolo di deviazione β (vedi Figura 11) Per determinare la tangente al ciglio dell'isola centrale corrispondente all'angolo di deviazione β, bisogna aggiungere al raggio di entrata $R_{e,2}$ un incremento b pari a 3,50 m. Per ciascun braccio di immissione si raccomanda un valore dell'angolo di deviazione β di almeno 45°.

Figura 11 - Elementi di progetto e tipizzazione delle rotatorie

4.6 Distanze di visibilità nelle intersezioni a raso

Al fine di garantire il regolare funzionamento delle intersezioni a raso, e come principio di carattere più generale, occorre procedere sempre ad una gerarchizzazione delle manovre in modo da articolare le varie correnti veicolari in principali e secondarie; ne consegue la necessità di introdurre segnali di precedenza o di stop per ogni punto di conflitto, evitando di porre in essere situazioni di semplice precedenza a destra senza regolazione segnaletica.
Per le traiettorie prioritarie si devono mantenere all'interno dell'intera area di intersezione le medesime condizioni di visibilità previste dalla specifica normativa per le arterie stradali confluenti nei nodi; la presenza dell'intersezione non può difatti costituire deroga agli standard usuali in rapporto alla visibilità del tracciato.
Per le manovre non prioritarie le verifiche vengono sviluppate secondo il criterio dei triangoli di visibilità relativi ai punti di conflitto di intersezione generati dalle correnti veicolari.
Il lato maggiore del triangolo di visibilità viene rappresentato dalla distanza di visibilità principale D, data dall'espressione:

$$D = v \times t$$

In cui:
v = velocità di riferimento [m/s], pari al valore della velocità di progetto caratteristica del tratto considerato o, in presenza di limiti impositivi di velocità, dal valore prescritto dalla segnaletica;
t = tempo di manovra pari a:

- In presenza di manovre regolate da precedenza: 12 s
- In presenza di manovre regolate da Stop: 6 s

Tali valori vanno incrementati di un secondo per ogni punto percentuale di pendenza longitudinale del ramo secondario superiore al 2%.

Il lato minore del triangolo di visibilità sarà commisurato ad una distanza di 20 m dal ciglio della strada principale, per le intersezioni regolate da precedenza, e di 3 m dalla linea di arresto, per quelle regolate da Stop.
All'interno del triangolo di visibilità non devono esistere ostacoli alla continua e diretta visione reciproca dei veicoli afferenti al punto di intersezione considerato. Si considerano ostacoli per la visibilità oggetti isolati aventi la massima dimensione planimetrica superiore a 0.8 m.

Negli incroci a rotatoria, i conducenti che si approssimano alla rotatoria devono vedere i veicoli che percorrono l'anello centrale al fine di cedere ad essi la precedenza o eventualmente arrestarsi; sarà sufficiente una visione completamente libera sulla sinistra per un quarto dello sviluppo dell'intero anello, secondo la costruzione geometrica riportata in Figura 12, posizionando l'osservatore a 15 metri dalla linea che delimita il bordo esterno dell'anello giratorio.

Figura 12: Campi di visibilità in incrocio a rotatoria

4.7 Intersezioni a livelli sfalsati

4.7.1 Velocità di progetto delle rampe

Le possibili tipologie di rampe e le corrispondenti tipiche composizioni geometriche planimetriche sono indicate genericamente nella Figura 13 e nella Figura 14.

Figura 13

Figura 14

Per l'inserimento delle curve a raggio variabile (clotoidi) va fatto riferimento ai criteri contenuti nel D.M. 5.11.2001. Per i tratti di decelerazione delle uscite ad ago, e nei casi in cui il tronco di accelerazione nelle immissioni si sviluppi parzialmente con un elemento a curvatura variabile, il progettista dovrà scegliere opportunamente una curva a raggio variabile, anche composita, prescindendo dalle indicazioni del citato D.M..
L'intervallo di velocità di progetto da adottarsi per ciascuna tipologia prevista è indicato nella Tabella 7. Per velocità di progetto delle rampe si intende quella dell'elemento rampa con esclusione dei dispositivi di immissione e/o decelerazione.

Tipi di rampe	Intersezioni Tipo 1 (fig.3), escluse B/B, D/D, B/D, D/B.		Intersezioni Tipo 2 (fig.3), e B/B, D/D, B/D, D/B.	
Diretta	50-80 km/h		40-60 km/h	
Semidiretta	40-70 km/h		40-60 km/h	
Indiretta	in uscita da A	40 km/h	in uscita dalla strada di livello ger. superiore	40 km/h
	in entrata su A	30 km/h	in entrata sulla strada di livello ger. superiore	30 km/h

Tabella 7 - Velocità di progetto per le varie tipologie di rampe

Per le rampe indirette il valore indicato in Tabella 7 rappresenta la velocità minima di progetto mentre la velocità di progetto massima si assume pari a quella della corrispondente rampa semidiretta.
Rispetto alla velocità di progetto dovrà essere verificata la sussistenza, lungo le rampe, di visuali libere commisurate alla distanza di visibilità per l'arresto ai sensi del DM 5.11.2001.

4.7.2 Geometria degli elementi modulari

I parametri fondamentali per il disegno geometrico delle rampe sono indicati nella Tabella 8.
Al raggio planimetrico minimo è sempre associata la pendenza massima del 7,0%. Per raggi superiori la pendenza sarà definita congruentemente con quanto indicato nel DM 5.11.2001.

Velocità di progetto	(km/h)	30	40	50	60	70	80
Raggio planimetrico minimo	**(m)**	25	45	75	120	180	250
Pendenza max in salita	**(%)**	10	7,0		5,0		
Pendenza max in discesa	**(%)**	10	8,0		6,0		
Raggi minimi verticali convessi	**(m)**	500	1000	1500	2000	2800	4000
Raggi minimi verticali concavi	**(m)**	250	500	750	1000	1400	2000
Distanza di visuale minima	**(m)**	25	35	50	70	90	115

Tabella 8 - Caratteristiche planoaltimetriche delle rampe

4.7.3 Larghezza degli elementi modulari

Le larghezze minime degli elementi modulari degli svincoli sono determinate in funzione della strada di livello gerarchico superiore, tra quelle confluenti nel nodo. Fatti salvi gli eventuali allargamenti di corsia necessari in relazione ai valori dei raggi planimetrici adottati, tali larghezze sono indicate nella Tabella 9.

Strade extraurbane				
elemento modulare	**Tipo di strada principale**	**Larghezza corsie (m)**	**Larghezza banchina in destra (m)**	**Larghezza banchina in sinistra (m)**
Corsie specializzate di uscita e di immissione	**A**	3,75	2.50	-
	B	3,75	1.75	-
Rampe monodirezionali	**A**	1 corsia: 4,00 2 corsie: 2 x 3,50	1.00	1.00
	B	1 corsia: 4,00 2 corsie: 2 x 3,50	1.00	1.00
Rampe bidirezionali	**A**	1 corsia: 3,50	1.00	-
	B	1 corsia: 3,50	1.00	-

Strade urbane				
elemento modulare	**Tipo di strada principale**	**Larghezza corsie (m)**	**Larghezza banchina in destra (m)**	**Larghezza banchina in sinistra (m)**
Corsie specializzate di uscita e di immissione	**A**	3,75	2.50	-
	D	3,25	1.00	-
Rampe monodirezionali	**A**	1 corsia: 4,00 2 corsie: 2 x 3,50	1.00	1.00
	D	1 corsia: 4,00 2 corsie: 2 x 3,50	1.00	1.00
Rampe bidirezionali	**A**	1 corsia: 3,50	1.00	-
	D	1 corsia: 3,50	1.00	-

Tabella 9

Per le larghezze degli elementi marginali si rinvia a quanto contenuto nella figura 4.3.4.d del DM 5.11.2001, assimilando le rampe dirette e semidirette delle intersezioni di tipo 1 a strade di tipo C e tutte le altre a strade extraurbane di tipo F.

5. DIMENSIONAMENTO FUNZIONALE DELLE INTERSEZIONI

Accanto alle regole di carattere geometrico indicate nel capitolo precedente, una intersezione deve essere dimensionata con riferimento alla domanda di traffico specializzata in relazione alle manovre consentite.
Gli elementi ed i parametri da determinare in funzione della domanda di traffico, riferita al periodo di punta di progetto, sono:
- per le intersezioni lineari a raso: la lunghezza delle corsie di accumulo;
- per le intersezioni a rotatoria: la capacità della rotatoria ed il livello di servizio della soluzione adottata;
- per le intersezioni a livelli sfalsati: la lunghezza delle corsie di immissione e delle zone di scambio.

In particolare, nelle intersezioni lineari a raso, le corsie specializzate di svolta a sinistra vanno realizzate sempre nel caso di intersezione di strade con 2 corsie per senso di marcia. Nel caso di intersezioni di strade ad 1 corsia per senso di marcia, la previsione della corsia di accumulo è posta in relazione ai flussi di traffico.
Per le corsie specializzate di accumulo e per gli attestamenti nelle zone regolate da precedenza e Stop, dovranno essere determinati, secondo le regole ed i criteri della tecnica della circolazione, il numero medio dei veicoli in attesa di svolgere la manovra desiderata ed il tempo medio di attesa. La lunghezza dei singoli elementi deve, quindi, essere determinata in funzione del numero di veicoli in attesa e considerando uno spazio occupato da ciascuno di essi mediamente pari a 6 m. Allo scopo di garantire che con elevata probabilità i veicoli in attesa riescano ad essere ospitati nell'elemento considerato, occorre assegnare a questo una lunghezza doppia di quella corrispondente al numero medio di veicoli in attesa.
Per le manovre di immissione e di scambio, la lunghezza delle corsie specializzate deve essere determinata secondo procedure basate sulla distribuzione probabilistica dei distanziamenti temporali tra i veicoli in marcia, su ciascuna corsia.
Il livello di servizio dell'intersezione non dovrà essere inferiore a quello prescritto dal DM 5.11.2001 per il tipo di strade confluenti nel nodo.
A seconda del metodo di calcolo utilizzato potranno essere valutate con criteri funzionali le sole lunghezze $L_{i,e}$ (per le immissioni), L_{sc} (per gli scambi) e $L_{a,a}$ (per le corsie di accumulo) ovvero l'intera corsia specializzata o parte di essa, in modo da garantire che la manovra nel suo complesso offra il livello di servizio richiesto.

6. ILLUMINAZIONE

Con riferimento alla classifica definita nel capitolo 3, l'illuminazione delle intersezioni stradali deve essere sempre prevista nei seguenti casi:

- Nodi di Tipo 1: Intersezioni a livelli sfalsati con eventuali manovre di scambio (Svincolo);
- Nodi di Tipo 2: Intersezioni a Livelli Sfalsati con manovre di scambio o incroci a raso.

I livelli di illuminamento e le condizioni di uniformità da garantire debbono essere tali da consentire il mutuo avvistamento dei veicoli, l'avvistamento di eventuali ostacoli e la corretta percezione della configurazione degli elementi dell'intersezione, nelle diverse condizioni che possono verificarsi durante l'esercizio diurno e notturno dell'infrastruttura.

Per i Nodi di Tipo 3 (Intersezioni a raso), l'illuminazione deve essere realizzata nei casi in cui si accerti la ricorrenza di particolari condizioni ambientali locali, invalidanti ai fini della corretta percezione degli ostacoli, come la presenza di nebbia o foschia. L'accertamento deve essere compiuto anche assumendo informazioni presso le autorità locali, responsabili del territorio.

7. ACCESSI

Si definiscono accessi le immissioni per veicoli da un'area o da un edificio privato alla strada di uso pubblico, ovvero le immissioni di una strada ad uso privato su una strada ad uso pubblico e viceversa.
Lungo i rami delle intersezioni non è consentita la realizzazione di accessi; lungo i tronchi delle strade extraurbane ed urbane, gli accessi devono essere realizzati in conformità ai seguenti criteri.

7.1 Accessi alle strade extraurbane

7.1.1 Ammissibilità e localizzazione

La possibilità di prevedere accessi privati su una strada dipende dalla sua classificazione ai sensi del Codice della Strada, secondo quanto indicato nella Tabella 10. Nella stessa tabella sono riportati anche i criteri di distanziamento che occorre rispettare per l'ubicazione di questi elementi.
Le strade extraurbane principali, lungo le quali sono ammessi accessi solo se coordinati, qualora di nuova costruzione, debbono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.
La localizzazione e la configurazione degli accessi debbono essere tali da rispettare le distanze di visuale libera stabilite per le intersezioni. La sistemazione geometrica degli accessi deve essere realizzata come per le corrispondenti tipologie di intersezione.
Le presenti disposizioni si applicano sia agli accessi da area o edificio privato alla strada di uso pubblico, sia agli accessi da strada ad uso privato a strada ad uso pubblico; per queste ultime valgono altresì le norme sulle intersezioni stradali.

Tipo di strada	**A Autostrada extraurbana**	**B Extraurbana principale**	**C Extraurbana secondaria**	**F Locale extraurbana**
Ammessi	NO (1)	SI	SI	SI
Organizzazione accessi	-	Coordinati	coordinati	Diretti
Distanza minima tra innesti successivi (2)	-	1000	300 (4)	-
Distanza minima tra accesso ed intersezione (3)	-	1000	300 (4)	30

(1) Sono consentiti esclusivamente gli accessi alle pertinenze di servizio (aree di sosta, aree di parcheggio, aree di servizio).
(2) Misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia.
(3) Misurata tra l'asse dell'accesso e l'asse dell'intersezione.
(4) L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade di servizio. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strada compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.

Tabella 10 – Accessi - Strade extraurbane

7.2 Accessi alle strade urbane

7.2.1 Ammissibilità e localizzazione

La possibilità di prevedere accessi privati su una strada dipende dalla sua classificazione ai sensi del Codice della Strada, secondo quanto indicato nella Tabella 11. Nella stessa tabella sono riportati anche i criteri di distanziamento che occorre rispettare per l'ubicazione di questi elementi

Le strade urbane di scorrimento, lungo le quali sono ammessi accessi solo se coordinati, qualora di nuova costruzione, debbono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.

La localizzazione e la configurazione degli accessi e dei passi carrabili debbono essere tali da rispettare le distanze di visuale libera stabilite per le intersezioni. La sistemazione geometrica degli accessi deve essere realizzata come per le corrispondenti tipologie di intersezione.

I passi carrabili debbono avere un'ubicazione ed una configurazione plano-altimetrica tali da:

- non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
- agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.

Le presenti disposizioni si applicano sia agli accessi da area o edificio privato alla strada ad uso pubblico, sia agli accessi da strada ad uso privato a strada ad uso pubblico; per queste ultime valgono altresì le norme sulle intersezioni stradali.

Tipo di strada	**A** **Autostrada urbana**	**D** **Urbana di scorrimento**	**E** **Urbana di quartiere**	**F** **Locale urbana**
Ammessi	NO	SI	SI	SI
Organizzazione accessi	-	Coordinati	Diretti	Diretti
Distanza minima tra innesti successivi	-	100	-	-
Distanza minima tra accesso ed intersezione	-	100	12	12

Tabella 11 Accessi - Strade urbane

Le distanze minime previste nella Tabella 11 debbono essere adottate anche nei confronti dei varchi degli spartitraffico laterali in presenza di strade di servizio destinate alla concentrazione delle manovre di svolta a destra e a sinistra (indirette o semidirette).

I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate in Tabella 11 per i passi carrabili già esistenti, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento.

06A06657

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 giugno 2006.

Scioglimento della cooperativa «Tre Laghi Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l.», in Mantova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Tre Laghi Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l.» con sede in Mantova, costituita in data 6 marzo 2002 con atto a rogito del notaio dott. Nicolini Mario di Mantova, numero REA 215089, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e il dott. Quarta Luciano, nato a Monteroni di Lecce il 21 dicembre 1966, domiciliato a Milano, via Lovanio n. 10, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06755

DECRETO 22 giugno 2006.

Scioglimento della cooperativa «C. & L. Soc. Coop. a r.l.», in Treviglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 36 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «C. & L. Società Cooperativa a r.l.» con sede in Treviglio (Bergamo), costituita in data 12 maggio 2000 con atto a rogito del notaio dott. Tataranno Elisabetta di Bergamo, numero REA 323407, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Quarta Luciano, nato a Monteroni di Lecce il 21 dicembre 1966, domiciliato a Milano, via Lovanio n. 10, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06756

DECRETO 22 giugno 2006.

Scioglimento della cooperativa «G.D.A. 2000 S.C. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «G. D. A. 2000 S.C. a r.l.» con sede in Milano, costituita in data 17 febbraio 2000 con atto a rogito del notaio dott. Silocchi M. di Milano, numero REA 1614027, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Colella Roberto, nato a Lecce il 24 maggio 1961, con studio a Lecco, via Cavour n. 51, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06757

DECRETO 22 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Quadrifoglio Settima a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 aprile 2003 e successivi accertamenti in data 29 luglio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sottoindicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Quadrifoglio Settima a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 03818151007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Maurizio Di Marcotullio, nata a Tivoli (Roma) il 24 maggio 1967, domiciliato in Roma, Lungo Tevere Prati n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06758

DECRETO 22 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società C.O.P.A.C. - Cooperative organizzate per gli acquisti collettivi», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società C.O.P.A.C. - Cooperative Organizzate Per gli Acquisti Collettivi», con sede in Verona (codice fiscale 00646650234) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e l'avv. Patrizia Perrino, nata a Palermo il 10 febbraio 1964 con studio in Verona, corso Porta Nuova, n. 11, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06789

DECRETO 22 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Tre Querce - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, in Collelongo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 luglio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Tre Querce - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Collelongo (L'Aquila) (codice fiscale n. 01193970660) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Margherita Cirillo, nata a Terni il 3 aprile 1962, ivi domiciliata in Corso Tacito n. 5, è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06797

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 marzo 2006.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione europea n. 2005/42/CE e n. 2005/52/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003 e 8 febbraio 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea n. 85/391/CEE, n. 86/179/CEE, n. 86/199/CEE, n. 87/137/CEE, n. 88/233/CEE, n. 89/174/CEE, n. 90/121/CEE, n. 91/184/CEE, n. 92/8/CEE, n. 92/86/CEE, n. 93/47/CE, n. 94/32/CE, n. 95/34/CE, n. 96/41/CE, n. 97/1/CE, n. 97/45/CE, n. 98/16/CE, n. 98/62/CE, n. 2000/6/CE, n. 2000/11/CE, n. 2002/34/CE, n. 2003/1/CE, n. 2003/16/CE, n. 2003/83/CE, n. 2004/87/CE, n. 2004/88/CE, n. 2004/94/CE e n. 2004/93/CE;

Vista la direttiva n. 2005/42/CE della Commissione, recante modifica della direttiva n. 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II, IV e VI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 158, del 21 giugno 2005;

Vista la direttiva n. 2005/52/CE della Commissione, recante modifica della direttiva n. 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 234, del 9 settembre 2005;

Vista la rettifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 151 del 19 giugno 2003, della ventiseiesima direttiva n. 2002/34/CE della Commissione, del 15 aprile 2002, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VII della direttiva n. 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con la nota n. 3324 TOC 12 AL dell'8 marzo 2004;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 59813 del 9 dicembre 2005;

Visto che nell'allegato II della legge n. 713/1986 al numero d'ordine «454» sono indicate due diverse sostanze;

Ritenuto di dover provvedere ad indicare due diverse numerazioni per le sostanze suddette;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Decreta:

Art. 1.

Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, di seguito la legge, sono apportate le modifiche previste dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. L'allegato III, parte seconda, recante l'elenco delle sostanze provvisoriamente autorizzate è modificato come segue:

a) per i numeri d'ordine 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 58 e 59 la data «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data «31 agosto 2006»;

b) per i numeri d'ordine 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55 e 57 la data «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

2. L'allegato III, parte seconda è, inoltre, rettificato nel modo seguente:

a) al numero d'ordine 17, colonna b:

anziché «2,4-Diamino-5- methylphenetol (numero CAS 141614-04-2) e suoi sali», leggasi «2,4-Diamino-5- methylphenetol (numero CAS 113715-25-6) e suoi sali»;

b) al numero d'ordine 19, colonna b:

anziché «3-Amino-2,4-dichlorophenol (numero CAS 61693-42-3) e suoi sali», leggasi «3-Amino-2,4-dichlorophenol (numero CAS 61693-43-4) e suoi sali»;

c) al numero d'ordine 31, colonna b: anziché «HC Red No. 13 (numero CAS 29705-39-3) e suoi sali», leggasi «HC Red No. 13 (numero CAS 94158-13-1) e suoi sali»;

d) al numero d'ordine 36, colonna b:

anziché «2,4-Diaminophenoxyethanol (numero CAS 70643-19-5) e suoi sali», leggasi «2,4-Diaminophenoxyethanol (numero CAS 66422-95-5) e suoi sali»;

e) al numero d'ordine 45, colonna b:

anziché: «Acid Black 52 (numero CAS 16279-54-2) e suoi sali», leggasi «Acid Black 52 (numero CAS 3618-58-4) e suoi sali»;

f) al numero d'ordine 52, colonna b:

anziché «HC Blue No. 10 (numero CAS 173994-75-7) e suoi sali», leggasi «HC Blue No. 10 (numero CAS 102767-27-1) e suoi sali».

Art. 3.

1. L'allegato II è modificato come segue:

a) il numero d'ordine «454. 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)» è sostituito da «454-bis 6-(2-cloroetil)-6-(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)»;

b) sono aggiunti i numeri d'ordine seguenti:

«1135. Olio di radice di costo (*Saussurea lappa Clarke*) (n. CAS 8023-88-9), se impiegato come fragranza;

1136. 7-Ethoxy-4-methylcoumarin (n. CAS 87-05-8), se impiegato come fragranza;

1137. Hexahydrocoumarin (n. CAS 700-82-3), se impiegato come fragranza;

1138. Balsamo del Perù (nome INCI: Myroxylon pereirae; n. CAS 8007-00-9), se impiegato come fragranza».

Art. 4.

1. Nell'allegato IV, parte I, contenente l'elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici, sono eliminate le seguenti voci: CI 12150, CI 20170 e CI 27290.

Art. 5.

1. L'allegato V, sezione I, parte I, recante l'elenco dei conservanti autorizzati, è modificato conformemente all'Allegato I del presente decreto.

Art. 6.

1. I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, lettera *b)* e dall'art. 4 del presente decreto non possono essere immessi in commercio da fabbricanti ed importatori, né venduti o ceduti al consumatore finale a decorrere dal 31 marzo 2006.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2006

Il Ministro della salute: STORACE

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 113

ALLEGATO I

1. L'allegato V, sezione 1, parte I è modificato come segue;

a) il numero d'ordine 53 è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
53	Benzethonium Chloride (INCI)	0.1%	*a)* prodotti destinati ad essere eliminati col risciacquo dopo l'uso *b)* prodotti da non risciacquare, esclusi quelli per l'igiene del cavo orale	

b) è aggiunto il numero d'ordine 57:

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
57	Methylisothiazolinone (INCI)	0.01%		

06A06773

DECRETO 8 maggio 2006.

Inclusione della sostanza attiva «tolilfluanide», nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/6/CE della Commissione del 17 gennaio 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visti i regolamenti (CE) n. 451/2000 della Commissione del 28 febbraio 2000 e n. 703/2001 della Commissione del 6 aprile 2001, che recano le disposizioni di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con i quali è stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figura anche la tolilfluanide da valutare ai fini della sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visto che i citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 hanno designato la Finlandia quale Stato membro relatore per la sostanza attiva tolilfluanide;

Vista la direttiva della Commissione 2006/6/CE del 17 gennaio 2006, concernente l'iscrizione della sostanza attiva tolilfluanide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che dall'esame della sostanza attiva tolilfluanide non sono emersi problemi tali da richiedere la consultazione del Comitato scientifico per le piante o dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA);

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/6/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva tolilfluanide nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2006/6/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva tolilfluanide nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;

Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolilfluanide devono essere effettuate in conformità dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il documento SANCO[(1)]/10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del processo di ri-registrazione a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto pertanto di dover fissare in 12 mesi il periodo per l'utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto, secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva tolilfluanide è iscritta, fino al 30 settembre 2016, nell'allegato I del decreto legislativo 7 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 marzo 2007, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1 verificando in particolare che:

i prodotti fitosanitari in questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;

i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolilfluanide presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2006, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

---

(1) DG SANCO: Direzione generale della salute e tutela dei consumatori presso la Commissione UE.

In entrambi i casi il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata dovrà essere esplicitamente indicato, al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti previsti dal citato documento SANCO per la registrazione e ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva di cui trattasi.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolilfluanide per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30 settembre 2006, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2006.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la tolilfluanide, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte entro il 30 settembre 2006 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 settembre 2008. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 settembre 2010 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolilfluanide, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 settembre 2006, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 30 settembre 2008, si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2008.

Art. 4.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolilfluanide revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 1, è consentita fino al 31 marzo 2008.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolilfluanide revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2007.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, è consentita fino al 30 settembre 2011.

4. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 settembre 2009.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tolilfluanide sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 8 maggio 2006

Il Ministro (ad interim)
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 108

ALLEGATO

Sostanze da inscrire in fondo alla tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CE

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	Tolilfluanide CAS N. 731-27-1 CIPAC N. 275	N-dichlorofluoromethylthio-N',N'-dimethyl-N-p-tolylsulfamide	960 g/kg	1° ottobre 2006	30 settembre 2016	PARTE A Può essere autorizzato solo l' utilizzo come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame della tolilfluanide, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005. In tale valutazione globale, gli Stati membri: • devono prestare particolare attenzione alla protezione di mammiferi erbivori, organismi acquatici e artropodi non bersaglio (diversi dalle api). Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, • devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e valutare l'esposizione alimentare dei consumatori. Gli Stati membri interessati chiedono la realizzazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per i mammiferi erbivori (rischio a lungo termine). Essi garantiscono che i notificanti, su richiesta dei quali la tolilfluanide è stata iscritta nel presente allegato, forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanze attiva sono contenuti nella relazione di riesame.

06A06787

DECRETO 8 maggio 2006.

Inclusione delle sostanze attive «forchlorfenuron» e «indoxacarb», nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/10/CE della Commissione del 27 gennaio 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2006/10/CE del 27 gennaio 2006, concernente l'iscrizione delle sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che Spagna e Paesi Bassi, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione i relativi rapporti di valutazione;

Considerato che i suddetti rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 23 settembre 2005 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb, soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/10/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2006/10/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb sono iscritte, fino al 31 marzo 2016, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 settembre 2006, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb, presentano al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2006, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2006.

4. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente forchlorfenuron e indoxacarb, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 marzo 2006 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto. A tal fine i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron e indoxacarb come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive che alla data del 31 marzo 2006 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 dicembre 2006. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 settembre 2007 a conclusione del previsto esame effettuato in applicazione dei principi uniformi.

5. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro il 31 dicembre 2006, si intendono revocate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

6. Per i prodotti fitosanitari contenenti altre sostanze attive in combinazione con forchlorfenuron e indoxacarb, resta comunque salva l'applicazione dei termini più ampi sia per la presentazione dei fascicoli che per la conseguente valutazione secondo i principi uniformi, qualora le relative direttive di iscrizione prevedano per la conclusione dell'esame dei fascicoli di cui trattasi un termine successivo a quello del 30 settembre 2007 indicato al comma 4.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron e indoxacarb revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2007.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 settembre 2008.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 31 dicembre 2007.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron e indoxacarb sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 8 maggio 2006

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 111

ALLEGATO

Nell'allegato I sono aggiunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
119	Forchlorfenuron CAS n. 68157-60-8 CIPAC n. 633	1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phenylurea	≥ 978 g/kg	1° aprile 2006	31 marzo 2016	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fitoregolatore. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron per usi diversi dall'applicazione su piante di kiwi, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si assicurano che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l'autorizzazione sia rilasciata. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame del forchlorfenuron, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
120	Indoxacarb CAS n. 173584-44-6 CIPAC n. 612	methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl) indeno [1,2-e][1,3,4] oxadiazin-2-yl-carbonyl]-4'-(trifluoromethoxy) carbanilate	TC (materiale tecnico): ≥ 628 g/kg indoxacarb	1° aprile 2006	31 marzo 2016	PARTE A Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame dell'indoxacarb, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

([1]) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

06A06788

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 luglio 2006.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della Confartigianato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 13 del 2 dicembre 2003 con il quale veniva nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi il dott. Angelo Di Punzio in rappresentanza della Confartigianato di Brindisi;

Vista la nota del 4 luglio 2006 con la quale il dott. Angelo Di Punzio ha rassegnato le proprie dimissioni da componente supplente della sopra citata commissione;

Vista la nota del 6 giugno 2006 prot. n. 047/06, pervenuta in data 10 luglio 2006 della Confartigianato di Brindisi, con la quale l'avv. Maurizio Ancona, nato a Brindisi il 4 novembre 1980, ivi residente alla via S. Maria del Casale, 44, viene nominato componente supplente della commissione medesima, in sostituzione del dott. Angelo Di Punzio, dimissionario;

Decreta:

L'avv. Maurizio Ancona nato a Brindisi il 4 novembre 1980 viene nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Brindisi, in rappresentanza della Confartigianato di Brindisi ed in sostituzione del dott. Angelo Di Punzio.

Brindisi, 11 luglio 2006

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

06A6750

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETO 11 luglio 2006.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2006-2007, nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera *A),* in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure per la definizione della disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è emanato «a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica .... e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica», ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, «in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale...»;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 1, che determina, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il limite massimo dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, rispettivamente, nei contingenti complessivi di n. 63 distacchi sindacali per la Polizia di Stato, di n. 32 distacchi sindacali per il Corpo della polizia penitenziaria e di n. 10 distacchi sindacali per il Corpo forestale dello Stato;

Visto il medesimo art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che alla ripartizione degli specifici menzionati contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvede, nell'ambito, rispettivamente, della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che prevede che la ripartizione, la quale ha validità fino alla successiva, degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, nell'ambito, rispettivamente, della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, «è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione»;

Visto l'art. 34, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ...», accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

Viste le note del 28 marzo 2006, prot. GDAP-0110102-2006 e del 19 aprile 2006 s.n., del Ministero della giustizia con cui sono stati trasmessi i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2005, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo della polizia penitenziaria;

Vista la nota del 31 marzo 2006, prot. 626, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2005, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo forestale dello Stato, facendo presente che alcune organizzazioni sindacali non hanno certificato i dati contestando «le modalità delle deleghe e delle revoche»;

Vista la nota del 21 aprile 2006, prot. 557/RS/01/124/0847 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i dati, comunque certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2005 con riguardo alle organizzazioni esponenziali degli interessi del personale della Polizia di Stato, facendo presente che:

«... d'intesa con le OO.SS., le procedure connesse all'attività di verifica e certificazione del dato associativo sono state affidate agli uffici amministrativo-contabili delle Questure che, previo contradditorio con i rappresentanti sindacali provinciali, hanno provveduto alla sottoscrizione delle schede»;

la sola organizzazione SAP non ha certificato i dati e che «... tuttavia, effettuate le necessarie verifiche, non sono emersi elementi che autorizzino a discostarsi dal dato rilevato presso le sedi periferiche»;

Ritenuto che la mancata «ratifica» della relativa «scheda riepilogativa» del dato da parte del rappresentante dell'organizzazione SAP deve considerarsi assorbita dall'«attività di verifica e di certificazione del dato associativo» avvenute, previa intesa con le OO.SS. nazionali, e, di conseguenza anche con il SAP, presso gli uffici amministrativo-contabili delle Questure, nonché dall'ulteriore verifica del predetto Ministero dalla quale «non sono emersi elementi che autorizzino a discostarsi dai dati rilevati presso le sedi periferiche», così come chiaramente comunicato dal Ministero dell'interno con la citata nota di trasmissione dei dati;

Vista la nota prot. n. 860 del 5 maggio 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in relazione ai riferiti dati trasmessi con la predetta nota del 31 marzo 2006, ha comunicato, tra l'altro, che i dati in parola sono stati certificati da tutte le organizzazioni sindacali interessate fatta eccezione per l'organizzazione SAPAF la quale «... ha presentato, in data 8 marzo 2006, un ricorso al TAR Lazio avverso il riconoscimento di alcune revoche sindacali che sono pervenute all'ufficio ricevente nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002, ma secondo procedure di consegna che non hanno rispettato, a parere della sigla, la circolare emanata ... il 23 ottobre 2002»;

Ritenuto che l'art. 34, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002, condiziona la validità delle revoche, ai fini della misurazione del grado di rappresentatività, alla sola data di presentazione del 31 ottobre di ogni anno, senza dettare alcuna modalità in ordine alla citata presentazione e che, pertanto, deve ritenersi, allo stato, comunque, legittimo l'operato dell'Amministrazione, così come d'altra parte si evince dall'ordinanza del TAR Lazio - Sez. II TER, Giudice adito, che in data 15 maggio 2006 ha respinto la domanda incidentale di sospensione;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 con il quale il prof. Luigi Nicolais è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006 con il quale al prof. Luigi Nicolais, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonché a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il biennio 2006-2007, nell'ambito della Polizia di Stato.

Il contingente complessivo di sessantatre distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale della Polizia di Stato, è ripartito, per il biennio 2006-2007, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della Polizia di Stato alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2005:

1) S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia), n. 20 distacchi sindacali;

2) S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia), n. 13 distacchi sindacali;

3) S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), n. 7 distacchi sindacali;

4) SILP per la CGIL, n. 6 distacchi sindacali;

5) Fed. Confederazione CONSAP-ITALIA SICURA [ANIP-USP], n. 5 distacchi sindacali;

6) Federazione Sindacale Polizia - Li.Si.Po - So.di.Po - Rinnovamento Sindacale per l'UGL, n. 5 distacchi sindacali;

7) COISP - UP - FPS (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia), n. 4 distacchi sindacali;

8) UILPS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato), n. 3 distacchi.

Art. 2.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2006-2007, nell'ambito del Corpo della polizia penitenziaria.

Il contingente complessivo di trentadue distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale del Corpo della polizia penitenziaria, è ripartito, per il biennio 2006-2007, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo della polizia penitenziaria, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo della polizia penitenziaria all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2005:

1) S.A.P.Pe. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria), n. 9 distacchi sindacali;

2) O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), n. 5 distacchi sindacali;

3) CISL-FPS/ Polizia penitenziaria, n. 4 distacchi sindacali;

4) UIL-PA/Polizia penitenziaria, n. 3 distacchi sindacali;

5) Si.N.A.P.Pe. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria), n. 3 distacchi sindacali;

6) CGIL-FP/Polizia penitenziaria, n. 2 distacchi sindacali;

7) S.I.A.P.Pe. (Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria), n. 2 distacchi sindacali;

8) U.S.P.P. (UGL FNPP - CLPP - LISIAPP), n. 2 distacchi sindacali;

9) Federazione Sindacati Autonomi C.N.P.P., n. 2 distacchi sindacali.

Art. 3.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2006-2007, nell'ambito del Corpo forestale dello Stato.

Il contingente complessivo di dieci distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, è ripartito, per il biennio 2006-2007, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo forestale dello Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2005:

1) S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale), n. 3 distacchi sindacali;

2) UGL/Corpo forestale dello Stato, n. 2 distacco sindacale;

3) CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale;

4) UIL-PA/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale;

5) Federazione Sindacale Forestale SAPECOFS-CISAL, n. 1 distacco sindacale;

6) CGIL-FP/Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale;

7) Sindacato Nazionale dei Dirigenti e Direttivi Forestali (DIRFOR), n. 1 distacco sindacale.

Art. 4.

Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti

1. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 opera, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 5.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

1. Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 11 luglio 2006

Il Ministro: NICOLAIS

06A06786

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma nel giorno 23 giugno 2006.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma ha comunicato con nota n. 5724 del 26 giugno 2006 che l'Ufficio provinciale ACI di Roma, a causa di un aggiornamento tecnico procedurale del sistema informatico, è rimasto chiuso al pubblico nella giornata del 23 giugno 2006.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 4 luglio 2006

Il direttore regionale: DE MUTIIS

06A06762

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2006.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 2006.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56 comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli Affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle Entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di giugno 2006, come segue:

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	62,7074
ALBANIA	Lek	ALL	47	123,044
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	92,6014
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	101,704
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,41549
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,25169
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,74442
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,89765
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	531,658
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,26434
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,71037
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5679,47
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian (nuovo)	AZN	271	1,13589
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,265
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,476903
BANGLADESH	Taka	BDT	174	88,1414
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,52999
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,48264
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,95
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,265
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	58,2476
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2716,8
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,1183
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	7,50564
BRASILE	Real	BRL	234	2,85143
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,01287
BULGARIA *	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,95
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1302,53
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5208,95
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,95
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,4089
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,0373
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	28,3856
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,95
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,95
CILE	Peso Cileno	CLP	29	687,075
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,1285
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,575036
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	3221,48
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco CFA	XAF	43	567,777
CONGO (Repubblica del)	Franco Congolese	CDF	261	655,95
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,78299
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1207,64
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,95

COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	647,815
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,2575
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,265
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,45657
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,41549
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	41,4387
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,288
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11,0687
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,64623
ERITREA	Nakfa	ERN	243	18,9749
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,9998
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,686659
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,21477
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	67,2585
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,855854
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,95
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	35,5374
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,25247
GHANA	Cedi	GHC	111	11805,9
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	83,1563
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	145,11
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,686659
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	224,816
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,896882
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,41549
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,63119
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	6152,79
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,95
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,95
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	253,872
HAITI	Gourde	HTG	151	48,8572
HONDURAS	Lempira	HNL	118	23,9021
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,82101
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	58,2476
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	11851
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	11601,1
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1867,36
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	94,3764
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,66052
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	151,32
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	92,8611
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	51,0484
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,365809
LAOS	Kip	LAK	154	12822,2
LESOTHO	Loti	LSL	172	8,8431
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,696032
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1906,63
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	73,5057
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,65028
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	10,115
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,2163
MADAGASCAR	Ariary (nuovo fr.malgascio)	MGA	268	2755,06
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	176,418
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,63639

MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	16,1919
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,95
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,0511
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	339,778
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	39,0124
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	14,4107
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,843
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1481,96
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	31805,9
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,12127
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	8,8431
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	93,4246
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	22,1823
NIGER	Naira	NGN	81	655,95
NIGERIA	Franco CFA	XOF	209	162,464
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	7,85588
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	2,04624
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,487018
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	76,1381
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,265
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,88389
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7105,93
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,12969
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,25
POLONIA *	Zloty	PLN	237	4,02609
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,60509
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,686659
ROMANIA *	Leu	ROL	131	35501,2
ROMANIA *	Nuovo Leu	RON	270	3,55012
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	34,1587
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	698,176
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,61397
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,55459
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,686659
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	8675,59
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,95
SERBIA	Dinaro Serbo	CSD	265	87,0337
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,95748
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3742,27
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	2,01287
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	66,0454
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	38,0616
SLOVENIA *	Tallero Slovenia	SIT	215	239,647
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1744,82
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	130,977
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,41549
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,41549
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,41549
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,265
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	8,8431
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	277,047
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,47241
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,2349
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,56013
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	8,8431

TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,11487
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	41,0704
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1585,72
THAILANDIA *	Baht	THB	73	48,5415
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,95
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,57663
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,95826
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,68062
TURCHIA *	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	2,02575
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6577,98
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,34529
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2352,04
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	272,39
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	30,1027
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1547,11
VANUATU	Vatu	VUV	208	142,686
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2716,32
VIETNAM	Dong	VND	145	20219,2
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	249,193
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	4384,66
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	128012

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2006

Il direttore centrale: BUSA

06A06753

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 11 luglio 2006.

Declassamento a posto doganale delle sezioni doganali Stelvio e Monte Spluga.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, n. 176, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e, in particolare, l'allegato 5;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visti gli articoli 4, comma 2, 5, 6, comma 3, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione delle finanze;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, concernente l'avvio delle Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle dogane circa la competenza del direttore regionale sulla modifica dell'organizzazione interna di ciascun ufficio;

Vista la nota prot. n. 38824 del 3 luglio 2006 con la quale il direttore della circoscrizione doganale di Como, in considerazione della limitatissima operatività ed al circoscritto orario di apertura vincolato alle mutevoli condizioni atmosferiche, ha proposto il declassamento a posto doganale delle sezioni doganali di Stelvio già dipendente dalla dogana di Tirano, e Monte Spluga già dipendente dalla dogana di Villa di Chiavenna.

Ritenute valide tali considerazioni;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Le sezioni doganali Stelvio dipendente dalla dogana di Tirano e Monte Spluga, dipendente dalla dogana di Villa di Chiavenna, sono declassate a posto doganale.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 luglio 2006

Il direttore regionale: FIORILLO

06A06759

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 15 giugno 2006.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il conferimento di incarico di direzione dell'ufficio autorizzazioni officine dell'area 2 «Produzione e controllo» da parte del direttore generale del 9 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente atto;

Vista la domanda della ditta titolare delle specialità medicinali che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, il decreto dirigenziale S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente atto, limitatamente alle confezioni a margine indicate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Il presente atto, che ha immediata efficacia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 15 giugno 2006

Il dirigente: MARRA

ALLEGATO *A*

CODICE AIC	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	RAGIONE_SOCIALE
033675012	AMOXICILLINA TAD	1 GRAMMO COMPRESSE – 12 COMPRESSE	TAD PHARMA ITALIA SRL
033675024	AMOXICILLINA TAD	1 GRAMMO GRANULATO – 12 BUSTINE	TAD PHARMA ITALIA SRL
033675036	AMOXICILLINA TAD	5% GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE	TAD PHARMA ITALIA SRL

06A06793

DETERMINAZIONE 4 luglio 2006.

Revoca dei decreti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il conferimento di incarico di direzione dell'ufficio autorizzazioni officine dell'area 2 «Produzione e controllo» da parte del direttore generale del 9 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti il decreto dirigenziale S.L.488-99/D3 del 4 agosto 2000, S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002 e S.L.488-99/D2 del 6 maggio 2004, concernenti la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente atto;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità medicinali che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata, i decreti dirigenziali S.L.488-99/D3 del 4 agosto 2000, S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002 e S.L.488-99/D2 del 6 maggio 2004, limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente atto, limitatamente alle confezioni a margine indicate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Il presente atto, che ha immediata efficacia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 4 luglio 2006

Il dirigente: MARRA

ALLEGATO *A*

CODICE_AIC	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	RAGIONE_SOCIALE
026707024	TUDCABIL	150 MG CAPSULE RIGIDE 20 CAPSULE	BRUSCHETTINI SRL
026707036	TUDCABIL	250 MG CAPSULE RIGIDE 20 CAPSULE	BRUSCHETTINI SRL
026707051	TUDCABIL	500 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO 20 CAPSULE	BRUSCHETTINI SRL
028901015	ANECODAL	200 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE	DOMPE' FARMACEUTICI SPA
028901027	ANECODAL	200 MG BUSTINE 20 BUSTINE	DOMPE' FARMACEUTICI SPA
028901039	ANECODAL	FLACONE 200 ML	DOMPE' FARMACEUTICI SPA
034021016	RICALIDE	250 MG COMPRESSE RIVESTITE 30 COMPRESSE	IDI – INTEGRATORI DIETETICI ITALIANI SRL
035000013	GLUCONATO FERROSO TAD	80 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI 30 COMPRESSE	TAD PHARMA ITALIA SRL
0350000325	GLUCONATO FERROSO TAD	0,4% SCIROPPO FLACONE 240 ML	TAD PHARMA ITALIA SRL

06A06792

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia - Sezione staccata di Spoleto.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'UMBRIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Perugia - Sezione staccata di Spoleto prot. n. 7853 del 27 giugno 2006 con la quale veniva comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, nei giorni 26 e 27 giugno 2006, è dipeso da un guasto al disco sistema del «server», tale da non consentire alla Sezione stessa di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente per la regione Umbria, che con nota protocollo n. 247 del 30 giugno 2006 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia - Sezione staccata di Spoleto nei giorni 26 e 27 giugno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 6 luglio 2006

Il direttore regionale: CHIODINI

06A06761

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 4 luglio 2006.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003. Affidamento incarico di consulenza allo Studio Geotecnico Italiano S.r.l. di Milano per «Adeguamento idraulico T. Carrione nel centro abitato di Carrara - Definizione delle condizioni tecniche necessarie per garantire la stabilità degli edifici e delle infrastrutture prospicienti il torrente. - Prima fase». (Ordinanza n. A/34).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 settembre 2004 per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara nei giorni 23 e 24 settembre 2003;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, con il quale è stata prorogata la durata dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'as-

sessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al commissario delegato ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Richiamata l'ordinanza commissariale A/3 del 30 gennaio 2004, come integrata dalla A/7 del 28 luglio 2004, che, in esecuzione dell'ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003, ha attivato la redazione di studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari per la definizione del programma di interventi di riequilibrio idrogeologico delle aree colpite dagli eventi del 23 e 24 settembre 2003;

Considerato che con ordinanza commissariale A/9 del 9 agosto 2004, tenuto conto delle prime risultanze degli studi e delle verifiche di cui al punto precedente, è stato approvato e finanziato il piano relativo ai primi interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nel territorio della provincia di Massa Carrara colpito dagli eventi del 23 e 24 settembre 2003;

Considerato che a seguito del completamento degli studi e verifiche disposti con l'ordinanza commissariale A/3 del 30 gennaio 2004 è stato definito un piano generale degli interventi per la messa in sicurezza idrogeologica delle aree colpite dell'importo complessivo di € 100.417.331,14, di cui già finanziati con fondi diversi € 16.619.919,14, approvato con ordinanza commissariale A/20 del 1º marzo 2005;

Dato atto che, in coerenza con gli atti di pianificazione di bacino, il piano di cui al punto precedente ha individuato gli interventi necessari per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua interessati dall'evento (Tr 200) e per la sistemazione idrogeologica dei versanti;

Dato atto altresì che in funzione del progressivo raggiungimento degli obiettivi generali gli interventi individuati nel piano sono organizzati in due livelli di priorità, il primo dei quali, dell'importo di € 38.764.800,00 persegue i seguenti obiettivi:

adeguamento del torrente Carrione nel tratto compreso tra il ponte Aurelia e la foce per il contenimento di piene con Tr 200 anni;

contenimento di piene con Tr 100 anni del torrente Carrione nel tratto urbano di Carrara;

sistemazione idrogeologica dei versanti (interventi su frane e sul reticolo minore) con riferimento alle situazioni di maggiore criticità locale, nonché in relazione al contributo stimato per la mitigazione del rischio idraulico per la città di Carrara;

Considerato che tra gli interventi da realizzare per il contenimento nel tratto urbano di Carrara di piene del torrente Carrione con Tr 100 anni è incluso, tra gli altri, quello relativo alla sistemazione dell'alveo del torrente stesso tra la sezione n. 94 e la n. 131 (centro storico di Carrara) per un importo stimato di € 2.800.000,00;

Considerato che gli studi idraulici effettuati hanno evidenziato la necessità di realizzare tra le sezioni sopra indicate un abbassamento dell'alveo di circa due metri per poter contenere nel centro di Carrara la piena con Tr 100 anni;

Preso atto che la presenza di edifici direttamente confinanti con l'alveo rende necessaria una preventiva valutazione degli accorgimenti da adottare per la realizzazione in sicurezza dell'intervento idraulico sopra descritto;

Ritenuto necessario per le valutazioni di cui al punto precedente incaricare lo Studio Geotecnico Italiano S.r.l., con sede in Milano, che opererà secondo lo schema di convenzione allegato alla presente ordinanza e che ne costituisce parte integrante;

Dato atto che alle spese derivanti dall'incarico, pari a 18.000,00 € + I.V.A., si provvede con parte delle economie maturate sul finanziamento di 300.000,00 € destinato dall'ordinanza commissariale A/1 del 18 dicembre 2003 alla redazione di studi, verifiche di fattibilità e progetti preliminari per la definizione del programma di interventi di riequilibrio idrogeologico delle aree colpite dagli eventi del 23 e 24 settembre 2003, attualmente ammontanti a 42.032,20 €;

Ordina:

1. Di affidare allo Studio Geotecnico Italiano S.r.l., con sede in Milano, l'incarico di consulenza per «Adeguamento idraulico T. Carrione nel centro abitato di Carrara - Definizione delle condizioni tecniche necessarie per garantire la stabilità degli edifici e delle infrastrutture prospicienti il torrente. - Prima fase»; che opererà secondo lo schema di convenzione allegato alla presente ordinanza.

2. Di trasmettere la presente ordinanza al comune di Carrara, alla provincia di Massa Carrara e alle strutture della regione Toscana interessate, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 4 luglio 2006

Il commissario delegato: ARTUSA

06A06754

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 luglio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2541
Yen	146,66
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,445
Corona danese	7,4587
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68840
Fiorino ungherese	280,46
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0401
Corona svedese	9,2365
Tallero sloveno	239,63
Corona slovacca	38,580
Franco svizzero	1,5628
Corona islandese	94,69
Corona norvegese	7,9050
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2518
Nuovo leu romeno	3,5991
Rublo russo	33,8720
Nuova lira turca	1,9940
Dollaro australiano	1,6753
Dollaro canadese	1,4186
Yuan cinese	10,0290
Dollaro di Hong Kong	9,7512
Rupia indonesiana	11655,61
Won sudcoreano	1196,22
Ringgit malese	4,6270
Dollaro neozelandese	2,0198
Peso filippino	66,154
Dollaro di Singapore	2,0016
Baht tailandese	47,955
Rand sudafricano	9,0724

Cambi del giorno 18 luglio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2531
Yen	146,61
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,445
Corona danese	7,4598
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68490
Fiorino ungherese	278,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0263
Corona svedese	9,2527
Tallero sloveno	239,63
Corona slovacca	38,562
Franco svizzero	1,5641
Corona islandese	94,90
Corona norvegese	7,9295
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2452
Nuovo leu romeno	3,5857
Rublo russo	33,8590
Nuova lira turca	1,9833
Dollaro australiano	1,6684
Dollaro canadese	1,4213
Yuan cinese	10,0268
Dollaro di Hong Kong	9,7418
Rupia indonesiana	11578,64
Won sudcoreano	1201,28
Ringgit malese	4,6152
Dollaro neozelandese	1,9956
Peso filippino	65,995
Dollaro di Singapore	1,9947
Baht tailandese	47,777
Rand sudafricano	9,0163

Cambi del giorno 19 luglio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2482
Yen	146,91
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,461
Corona danese	7,4610
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68365
Fiorino ungherese	277,87
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0216
Corona svedese	9,2585
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	38,594
Franco svizzero	1,5692
Corona islandese	93,52
Corona norvegese	7,9690
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2420
Nuovo leu romeno	3,5904
Rublo russo	33,7850
Nuova lira turca	1,9685
Dollaro australiano	1,6766
Dollaro canadese	1,4214
Yuan cinese	9,9886
Dollaro di Hong Kong	9,7059
Rupia indonesiana	11552,09
Won sudcoreano	1195,65
Ringgit malese	4,6121
Dollaro neozelandese	2,0069
Peso filippino	65,824
Dollaro di Singapore	1,9911
Baht tailandese	47,708
Rand sudafricano	8,9778

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A06784-06A06795-06A06796

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova

Con decreto 3 luglio 2006 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modifiche proposte con delibera 28 aprile 2006 al vigente statuto della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova.

06A06751

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aM-254/2006 del 12 luglio 2006 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Roma, via Tiburtina km 1040, rilasciata alla società I.S.F. S.p.a.

06A06791

Revoca della sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aM-256/2006 del 17 luglio 2006 è stata revocata, su richiesta della Ditta, la sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Roma, via Tiburtina km 1040, rilasciata alla società I.S.F. S.p.a.

06A06790

Rettifica di determinazione di revoca della sospensione di specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione di seguito specificata si rettifica la determinazione n. S.L. 488-99/aD5 del 17 novembre 2005, a favore della ditta Procter & Gamble S.r.l., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2005.

Determinazione n. R.S.L. 488-99/aD7 del 4 luglio 2006 dove è scritto: «Procter & Gamble S.p.a.», leggasi: «Procter & Gamble S.r.l.».

06A06785

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Adozione del regolamento ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali

Con deliberazione n. 216/06 del 16 giugno 2006 il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha adottato il regolamento ai sensi dell'art. 20, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003). Il testo integrale del provvedimento è reperibile nel sito internet dell'ICE: www.ice.gov.it

06A06760

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione, alla società «Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.A.», ad utilizzare, per la produzione e vendita dell'acqua minerale «Don Carlo», una nuova linea di imbottigliamento in Pet.

Con decreto dirigenziale n. 23/A.G.C. 12 settore 3 del 30 giugno 2006 della regione Campania, la società «Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.a. è stata autorizzata ad utilizzare, per la produzione e vendita dell'acqua minerale «Don Carlo», una nuova linea di imbottigliamento in PET, sita nello stabilimento industriale in Contursi Terme (Salerno), ed i contenitori da litri 5 mediante l'impiego di un nuovo polimero fornito dalla ditta KosaGmbH&Cokg e di tappi del tipo 30/25 A1 120 e PEHE-05 AZL-36 forniti dalla ditta Betapack, S.A.

06A06771

Autorizzazione, alla società «La Ferrarelle S.p.A.», al trattamento di rimozione di elementi instabili e all'utilizzo di nuovi tappi per formati in vetro per le acque minerali «Ferrarelle e Natia».

Con decreto n. 22 del 30 giugno 2006 dell'A.G.C. 12 settore 03 della regione Campania, «La Ferrarelle S.p.a.» è stata autorizzata al trattamento di rimozione di elementi instabili e all'utilizzo di nuovi tappi per formati in vetro per le acque minerali «Ferrarelle e Natia».

06A06772

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo coordinato del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2006).

Nell'articolo 1 del testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2006, alla pag. 40, seconda colonna, commi 9 e 9-*bis,* ed alla pag. 41, seconda colonna, comma 11, dove è scritto: «Ministero delle politiche agricole*,* alimentari e forestali», leggasi: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

06A06794

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-000) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 7 2 4 *

€ **1,00**